Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 08 DATA COMUNICATO 31/07/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI 170

Comunicazioni Segreteria 170

Ammissione alla Categoria Superiore Campionato di Juniores Under 19 Regionali A1 – S.S. 2025/2026.... 170

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 171

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Ammissione alla Categoria Superiore Campionato Juniores Under 19 Regionali A1 – S.S. 2025/2026

All'esito della chiusura del termine di iscrizione al Campionato Juniores Under 19 Regionali A1 ed in riferimento al Comunicato Ufficiale n. 242 del 30/06/2025, con il quale sono state pubblicate le graduatorie per l'ammissione alla categoria superiore per il completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2025/2026, si riporta di seguito la società ammessa:

Società	da:	a:
A.S.D. Tavernelle Calcio	Juniores Under 19 Regionali A2	Juniores Under 19 Regionali A1

La Società ripescata dovrà formalizzare l'iscrizione attraverso la propria "Area Società" all'interno del portale LND. L'iscrizione dovrà pervenire entro:

Lunedì 04 Agosto 2025 – ore 19:00

***

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 31 Luglio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.766/840 pfi 24-25/PM/mf del 08.07.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Fabio Calagreti all'epoca dei fatti Presidente della società deferita**
- **Soc. AC Città di Castello SSDARL.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Calagreti e la società AC Città di Castello SSDARL per rispondere dei fatti addebitati nel deferimento medesimo.

All'udienza di trattazione del 31/07/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Francesco Cosentino per la società AC Città di Castello SSDARL, come da procura in atti; seppur regolarmente convocato non era presente il Sig. Fabio Calagreti.

Il rappresentante della Procura Federale, con riferimento alla società, rappresenta l'intervenuta definizione del deferimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con l'applicazione della sanzione di € 400,00.

Quanto al Sig. Fabio Calagreti chiede invece applicarsi la sanzione di quattro mesi di inibizione.

Ciò premesso, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in data odierna, osserva quanto segue:

quanto alla società, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, ne dichiara l'efficacia.

Quanto al Calagreti, la responsabilità del deferito è documentale e non contestata dal medesimo Calagreti.

Il Tribunale rileva, peraltro, che, contrariamente rispetto a quanto prospettato dal deferito, il ritardo nella comunicazione della variazione della compagine sociale è in realtà di oltre un mese (variazione 03.02.2025 – comunicazione 28.03.2025) in palese violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 1 N.O.I.F. che – come noto – impone un termine di venti giorni per la predetta comunicazione.

La responsabilità non è quindi controvertibile e si ritiene congrua la sanzione della inibizione di quattro mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara:

quanto alla società AC Città di Castello SSDARL, corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione di € 400,00 di ammenda, e per l'effetto, dichiara l'efficacia della pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Quanto al Sig. Fabio Calagreti, la responsabilità del deferito, disponendo la sanzione di quattro mesi di inibizione.

Così deciso in Perugia il 31.07. 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

***

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 31 Luglio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 771/831 pfi 24-25/PM/pdd del 08.07.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Soc. U.S.D. Pievese.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società U.S.D. Pievese per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 31/07/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; per la società U.S.D. Pievese seppur regolarmente convocata nessuno era presente.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per la società U.S.D. Pievese Euro 1.000,00 di ammenda e una partita a porte chiuse.

A scioglimento della riserva assunta nella data odierna il Tribunale osserva quanto segue:

sulla base degli atti di indagine svolti dalla Procura è confermata sia l'espressione discriminatoria pronunciata da uno spettatore nei confronti di un calciatore di colore della G.S.D. Casa del Diavolo sia la riconducibilità del suddetto spettatore alla tifoseria della squadra ospitante. In particolare la circostanza emerge univocamente sia dal video acquisto agli atti del procedimento che dai verbali di audizione. Il contenuto discriminatorio dell'espressione è inequivocabile e conseguentemente ne deriva la responsabilità della società deferita ai sensi dell'art. 28 n. 4) C.G.S..

Quanto alla sanzione, considerato che dagli atti del procedimento non emerge una precedente recidiva specifica, si ritiene congrua l'applicazione dei quella minima di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) e, quindi, l'obbligo di disputare la prima gara di campionato a porte chiuse.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità della deferita disponendo l'applicazione della sanzione della disputa della prima gara di campionato a porte chiuse.

Così deciso in Perugia il 31 luglio 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Maurizio Lorenzini
Rag. Riccardo Toccaceli

****

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 31 LUGLIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace